

N. 4057/05 RG GIP
N. 2782/05 RG NR

Avviso deposito sentenza 2 P.M.



N. 764/14
Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

IL GIUDICE

Dott. CARLA MARIA GIANGAMBONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

NEI CONFRONTI DI

TRIO FRANCESCO

Nato a Santo Stefano di Calastra (ME) il 2/6/1928
Residente in Roma via della Balduina 135

LIBERO ASSENTE (già CONTUMACE)

MAGARA EMMA

Nata a Passignano sul Trasimeno il 3/2/1937
Residente in Magione Fraz. San Feliciano via Longo 10

LIBERA ASSENTE (già CONTUMACE)

SPEZI MARIO

Nato a Sant'Angelo in Vado (PU) il 30/7/1945
domicilio eletto in Firenze C/O Avv. Francesca Bacecci

LIBERO ASSENTE (già CONTUMACE)

RUOCCO LUIGI

Nato a Gragnano (NA) l'8/11/1945
domicilio eletto in Firenze C/O Avv. Luca Cianferoni

LIBERO ASSENTE (già CONTUMACE)

ZACCARIA FERDINANDO

Nato a Sant'Angelo a Scala (VI) l'8/3/1954
Residente in Firenze via Furini 2

LIBERO ASSENTE (già CONTUMACE)

SENTENZA
emessa in data
16 LUGLIO 2014

depositata in Cancelleria

il 13/10/2014

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maurizio Bufari

IRREVOCABILE il

Estratto esecutivo
Il _____

Scheda _____

Campione N. _____
Del _____

VISTO
Perugia
IL SOST. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

Difesi da:

AVV. DAVID ZAGANELLI del Foro di Perugia di fiducia per Trio –
presente

AVV. MARCO BALDASSARRI del Foro di Perugia di fiducia per Magara –
presente

AVV. FRANCESCA BACECCI del Foro di Firenze di fiducia per Spezi –
presente

AVV. CIANFERONI LUCA del Foro di Firenze di fiducia per Ruocco –
non presente, sostituito per delega da Avv. VALERIO ZURINO

AVV. ROSARIO BEVACQUA del Foro di Firenze di fiducia per Zaccaria --
non presente, sostituito per delega da AVV. STEFANIA MOSCARDI

PARTI CIVILI

SPAGNOLI FRANCESCA - assistita da AVV. FRANCESCO CRISI
COLUCCI TIZIANA, MELE VINCENZO, COSTA JOSEPH,
CASTELLI MICHELANGELO, GIUTTARI MICHELE – assistiti da
AVV. FRANCESCO CRISI – presente il difensore

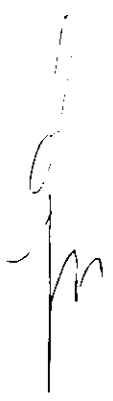
SARZANINI FIORENZA – DE BORTOLI FERRUCCI – assistiti da
AVV. CATERINA MALAVENDA del Foro di Milano – presente
l'AVV. COACCIOLI in sostituzione dell'Avv. Malavenda

IMPUTATI

Vedi allegato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM come da verbale di udienza 25/6/014, difese degli imputati come da verbale di udienza
16/7/014, difensori delle parti civili come da atti scritti depositati

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a small loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

Gli stessi Avv. Alfredo BRIZIOLI, Dr. Francesco TRIO, Mario SPEZI e Pino RINALDI, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 380, 61 n. 2) e 56 - 374 c.p., commessi in Perugia, Firenze e Roma, da epoca imprecisata, anteriore al febbraio 2004 all' 11 maggio 2004 (giorno di invio della diffida per telegramma alla giornalista Erika Pontini da parte dell'Avv. Alfredo Brizioli) in danno del Ministero della Giustizia e di Banci Sandra, per avere, unitamente al defunto Francesco Di Carlo, nell'esecuzione dell'attività e del programma associativo sub I) e col concorso esterno dello Spezi e del Rinaldi, compiuto le seguenti attività:

- organizzato, lo Spezi e il Rinaldi, una trasmissione televisiva nella rubrica "Chi l'ha visto ?" di RAI 3, con l'obbiettivo di distruggere le indagini perugine sulla morte di Francesco Narducci e informato, lo Spezi, il farmacista Francesco Calamandrei, indagato a Firenze nel procedimento sui "mandanti" dei predetti duplici omicidi, ma non ancora a Perugia, con la telefonata delle ore 15.44.13 del 10.2.2004 del seguente tenore:

SPEZI: "stiamo preparando una trasmissione RAI in cui si demolisce tutto...eh! Abbiamo trovato della bella roba...è meglio a voce..." (proc. 17869/01/44, R.I.T. 452/03, progressivo brano 465);

- indotto dapprima, tramite la proposta, fatta dal Rinaldi, di un'intervista televisiva nella trasmissione "Chi l'ha visto ?", da lui curata, Banci Sandra, in atti generalizzata, la vedova di certo Dr. Gianpiero Puletti, dentista, morto suicida il 28.02.1995, sparandosi con una pistola calibro 7,65, in un appezzamento di terreno nella zona di Torricella di Magione (procedimento n. 401/95/21, archiviato dal GIP, su conforme richiesta del PM in data 3.04.1996), a ritenere che le telefonate ricevute da Falso Dorotea, in atti generalizzata, che sarebbero state all'origine dell'apertura delle indagini sulla morte del gastroenterologo Francesco Narducci, si fossero riferite, in realtà,



allo stesso Puletti e al mondo dell'usura e che, quindi, le indagini sulla morte di quest'ultimo, rivelatesi lacunose e superficiali, dovessero essere riaperte perché venissero svolte indagini sulla base delle telefonate ricevute dalla Falso, che, in realtà, provenivano, invece, da sedicenti appartenenti ad una setta di tipo "satanistico" e riguardavano proprio Francesco Narducci;

- invitato, sempre il Rinaldi, la Banci ad affidarsi, per la richiesta di riapertura delle indagini, all'Avv. Alfredo Brizioli,

- convinto, il Brizioli, la stessa Banci, in ripetuti incontri, che se avesse voluto ottenere la copia degli atti del procedimento relativo alla morte del marito, avrebbe dovuto firmargli la nomina;

- mandato in onda, il Rinaldi, con la collaborazione dello Spezi che l'aveva preannunciata al farmacista Francesco Calamandrei, la trasmissione concordata, il 29.03.04, su RAI 3, senza aver prima chiesto e ottenuto la copia degli atti del procedimento originario sulla morte del Puletti, trasmissione nella quale veniva, tra l'altro, intervistata la Banci, ciò che determinava l'apertura del procedimento n. 7741/04/44 per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 629, 644 c.p. in danno di Puletti Giampiero, procedimento poi archiviato dal sost. Dr. Dario Razzi per assoluto difetto di qualsivoglia elemento indiziario di usura ed estorsione in data 24.05.05;

- richieste, dal Brizioli, abusivamente informazioni sul fascicolo relativo alla morte del Puletti all'ufficio Ricezione Atti, informando, tra l'altro, il personale addetto all'ufficio, della trasmissione televisiva in questione, come da Relazione di servizio della sig.ra Tornello Anna Maria del 10.04.04, data in cui il Brizioli depositava un'istanza a firma non autenticata della D.ssa Banci, contenente una nomina in bianco a difensore di fiducia, volta ad ottenere la copia del fascicolo n. 401/95 sul suicidio del Puletti;

- convinto la Banci, tramite un ulteriore intervento dell'Avv. Alfredo Brizioli, che le indagini sarebbero state riaperte e che avrebbe dovuto consegnare tutto il materiale in suo possesso e ottenendo il 9.04.04 la nomina del legale in questione da parte della Banci, poco dopo che la trasmissione era andata in onda, pur sapendo, invece, tutti che le telefonate ricevute dalla Falso si riferissero proprio a Francesco Narducci, nomina depositata il 10.04.04 con firma con autenticata contenente l'istanza ad ottenere le copie del fascicolo di cui sopra;

- intimato, il Brizioli, il 5 e l'11.05.04, alla giornalista Erika Pontini del quotidiano "La Nazione" che aveva pubblicato articoli che confermavano il reale contenuto delle telefonate della Falso, riferito, appunto, a Pietro Pacciani e a Francesco Narducci, di non pubblicare più articoli del genere sotto pena di azioni legali;

rendendosi così il Brizioli (che rinunciava all'incarico professionale assunto verso la Banci tre giorni dopo aver ricevuto la notifica della richiesta d'archiviazione del procedimento n. 7741/04/44) e, con lui, gli altri, infedele ai suoi doveri professionali e arrecato così danno alla stessa Banci. La stessa veniva così strumentalizzata e convinta della sussistenza di ragioni che

avrebbero imposto la riapertura delle indagini sulla morte del marito, mentre lo scopo del Brizioli e degli altri, elencati nella frase iniziale di cui al capo VII, era, invece, soltanto quello di vanificare le indagini sull'omicidio del Narducci e di impedire che venisse fatta luce sulla stessa e sulla vicenda che l'aveva prodotto e tentando, così, con atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di frode processuale, di smentire le risultanze delle telefonate ricevute dalla Falso e di colpire quello che nelle intenzioni dei predetti, elencati nella frase iniziale del capo VII, era l'elemento genetico delle indagini dell'allora procedimento n. 17869/01/44 sulla morte del Narducci, cercando, in tal modo, di far apparire le telefonate stesse come riferentisi, in realtà, al Puletti e ad una presumibile vicenda di usura per debiti di gioco, non riuscendo, però, nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà. Fatti commessi in Perugia, Firenze e Roma, da epoca imprecisata, anteriore al febbraio 2004 all' 11 maggio 2004, giorno di invio della diffida per telegramma alla giornalista Erika Pontini da parte dell'Avv. Alfredo Brizioli, diffida volta a impedire la pubblicazione di articoli che smentissero la "versione" fornita dal programma "Chi l'ha visto?".

Per lo Spezi, con la recidiva di cui all'art. 99 c.p.

VI

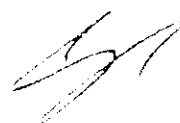
Gli stessi TRIO e BRIZIOLI, nell'esecuzione del programma associativo sub I, unitamente al defunto Francesco Di Carlo e col concorso esterno dello SPEZI, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 340, 56 e 340, secondo comma c.p. e 340, secondo comma c.p. aggravati ex art. 61 n. 2) c.p., per avere, con atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all'art. 340 c.p., tutti aggravati ex art. 61 n. 2) c.p., turbato la regolarità dell'attività del Gruppo Investigativo Delitti Seriali "Firenze - Perugia" e delle indagini relative al procedimento n. 17869/01 R.G. Mod. 44, con esposti presentati al Ministero dell'Interno personalmente dal Dr. Trio, nonché tentato di interrompere, da parte dello Spezi, l'attività dello stesso gruppo investigativo, convenzionalmente denominato G.I.De.S., destinato (come da "appunto per il Signor Ministro" a firma De Gennaro in data 8.03.03, ove si legge: "a tal fine avvalendosi di qualificate risorse umane e strutturali") al Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Michele Giuttari, messo in disponibilità alle dipendenze delle Procure di Firenze e di Perugia, per le indagini collegate sui "mandanti" dei duplici omicidi già attribuiti al cosiddetto "Mostro di Firenze" e sulla morte del Narducci, provvedimento adottato dal Ministro dell'Interno in data 2.04.03, non riuscendo dapprima nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, ma riuscendo, poi, a raggiungere l'obiettivo nell'arco di tempo compreso tra il maggio e l'estate 2006, quando l'organismo, di cui s'era avvalso il Dr. Giuttari, veniva sostanzialmente paralizzato e ne veniva addirittura disconosciuta la regolare costituzione, il tutto al fine di impedire le indagini da svolgere e delegittimare quelle già svolte e occultare così, tra l'altro, l'omicidio

del Narducci e il suo collegamento con la predetta vicenda criminale fiorentina, nonché il reato associativo sub I e i reati fine; In Perugia, Firenze e Roma dal 10 – 11 febbraio 2004 all'estate 2006.

Per lo Spezi, con la recidiva di cui all'art. 99 c.p.

XIII

MAGARA Emma, nata a Passignano s. T. (PG), il 3.02.1937, res. a Magione



12

(PG), Fraz. San Feliciano, Via Luigi Longo n. 10, in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p., per avere reso false dichiarazioni testimoniali nel corso dell'esame a cui la stessa è stata sottoposta in una udienza di incidente probatorio nel procedimento n. 8970/02/21, riunito al presente, avendo affermato che il pomeriggio dell'8 ottobre 1985 si recò nella villa di San Feliciano di proprietà della famiglia Narducci verso le 14,30, mentre il marito si era trattenuto in una villa vicina, mentre invece era entrato con lei nella villa dei Narducci; che per il marito Stefanelli Luigi quello era un giorno di riposo, mentre in realtà lo stesso aveva chiesto di poter uscire un'ora prima della fine dell'orario lavorativo, cioè verso le 16 e che il Narducci aveva lasciato solo un bigliettino, mentre lo stesso aveva invece lasciato una lettera scritta fittamente su entrambi i lati. Fatto commesso in Perugia il 25.11.2005, in danno del Ministero della Giustizia.



Lo SPEZI, il RUOCCO e lo ZACCARIA, in concorso tra loro, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 e 368 - 595 c.p. e 56 e 368, primo comma ultima parte c.p., aggravato in base al secondo comma dello stesso articolo e all'art. 61, primo comma n. 2) c.p., per avere, in concorso tra loro, con una denuncia presentata materialmente dallo stesso ZACCARIA al Dirigente della D.I.G.O.S. di Firenze Dr. Gianfranco Bernabei, in epoca anteriore e prossima al 24.02.06 e poi al Dr. Filippo Ferri, Dirigente della Squadra Mobile di Firenze, incolpato, sapendoli innocenti, Vinci Antonio, nato a Villacidro il 15.02.1959, res. a Prato, Via Giovanni Verga n. 16, dei duplici omicidi di coppie già attribuiti al cosiddetto "Mostro di Firenze" e dell'omicidio in danno di Francesco Narducci e di avere occultato all'interno di villa "Bibbiani" di Capraia e Limite (FI) cose pertinenti a tali delitti; i componenti della famiglia di Piras Lucia, nata a Terralba (OR) il 14.06.1948, res. a Capraia Limite (FI) Via Bibbiani n. 10 e il Prof. Donato Luigi, nato a Torino il 25.03.1929, res. a Pisa, Via Flaminio del Borgo n. 4, coniuge della proprietaria della villa, di favoreggiamento reale in ordine a quanto occultato dal Vinci e personale in favore di latitanti, quali Mario Sale, implicato in sequestri di persona a scopo di estorsione, nonché di avere tentato, con atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di calunnia indiretta, di lasciare nelle pertinenze della villa stessa cose provenienti da uno o più delitti già attribuiti al cosiddetto "Mostro di Firenze" e di simulare a carico dello stesso Vinci le tracce di tali reati, non riuscendo, però, nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà e, per quanto riguarda il Prof. Donato, per averlo diffamato, propalando tali affermazioni, nella denuncia in questione, essendo lo stesso il proprietario di villa "Bibbiani", il tutto, per lo Spezi e per i complici, per occultare l'omicidio in danno di Francesco Narducci e il

movente dello stesso cioè la finalità di far conseguire ad altri l'impunità dai duplici omicidi di coppie appartate in auto, già attribuiti al cosiddetto "Mostro di Firenze", omicidio in danno del Narducci, per cui lo Spezi sapeva di essere indagato a Perugia. Fatti commessi in epoca anteriore e prossima al 24.02.2006, in Firenze;

il RUOCCO, in ordine al reato di favoreggiamento di cui all'art. 378 c.p., per avere, nel presente procedimento, reso false dichiarazioni al G.I.De.S. "Firenze - Perugia" in sede di s.i. ex art. 351 c.p.p., aiutando così lo Spezi a eludere le investigazioni dell'Autorità in ordine al delitto di omicidio del Narducci, in particolare per avere sostenuto che uno dei sardi che avrebbero frequentato "villa Bibbiani" di Capraia e Limite fosse certo Cabras e non certo "Fenu", come dichiarato a questo PM il giorno dopo, nonché per aver detto di essersi completamente inventato sia la presenza degli oggetti pertinenti ai delitti dei duplici omicidi di cui sopra nel casolare della villa "Bibbiani" sia la frequentazione da parte di sardi della villa; In Firenze il 19.02.06

Con la recidiva specifica per lo Spezi e con la recidiva reiterata, specifica,

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza n.39401 del 21/3/2013 (depositata il 24/9/013), la Corte di Cassazione, Sez. III, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal PM e dalla parte civile Spagnoli Francesca, annullava la sentenza n. 4057/05 resa dal GUP del Tribunale di Perugia il 20/4/010, senza rinvio con riferimento ai reati di cui ai capi IV) e V) - escluse, per gli stessi, le contestazioni riferite all'imputato Brizioli Alfredo (il quale aveva formalmente rinunciato alla prescrizione già nella fase precedente) - VII), VIII), IX), X), XV), XVIII), XIX) e XX), per essere tutti i reati in questione estinti per prescrizione. La sentenza veniva invece annullata con rinvio ad altro GUP del Tribunale di Perugia relativamente ai reati di cui ai capi II), III), VI), XI), XII), XIII) e XIV), nonché, per il solo Brizioli, ai capi IV) e V). Il ricorso veniva invece respinto per la parte concernente il capo I), ovvero il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli artt. 410, 412, 411, 413 c.p., nonché agli artt. 470, 476, 328, 490, 366, 611 e 612 c.p., ascritta agli imputati NARDUCCI UGO, NARDUCCI PIERLUCA, TRIO FRANCESCO, BRIZIOLI ALFREDO, PENNETTI PENNELLA ADOLFO e DE FEO LUIGI.

A seguito della sopra menzionata pronuncia, con decreto del 22/11/013 veniva fissata la data dell'8/4/014 per la celebrazione della nuova udienza preliminare.

In tale sede, presente il solo imputato Brizioli Alfredo, veniva dichiarata la contumacia di Trio Francesco, Spezi Mario e Ruocco Luigi, mentre doveva essere disposta la rinnovazione delle notifiche nei confronti degli imputati Magara Emma e Zaccaria Ferdinando, nonché nei confronti di talune persone offese.

Per le parti civili già costituite interveniva l'Avv. Francesco Crisi, il quale depositava atto di costituzione anche nell'interesse di altri danneggiati - MELE VINCENZO, COLUCCI TIZIANA, COSTA JOSEPH, GIUTTARI MICHELE e CASTELLI MICHELANGELO - con riferimento al capo n.6 e limitatamente alle posizioni Spezi e Trio.

Alla successiva udienza del 25/6/014, il Giudice, verificato il buon esito delle notifiche, disponeva procedersi in assenza degli imputati Magara e Zaccaria. Per le parti civili, oltre all'Avv. Crisi, compariva anche l'Avv. Crescentini, in sostituzione dell'Avv. Caterina Malavenda, per Sarzanini Fiorenza e De Bortoli Ferruccio.

Il PM, a fronte di una specifica questione sollevata sul punto dalla difesa Spezi, rilevava non essere sua intenzione procedere alla riformulazione dei capi di imputazione, alla luce dell'eliminazione, da parte della Corte di Cassazione, del reato associativo di cui al capo I). Veniva altresì respinta l'ulteriore eccezione formulata dalla difesa Spezi in relazione alle nuove costituzioni di parte civile.

Esaurite le formalità relative all'instaurazione del contraddittorio processuale, l'imputato Brizioli Alfredo - assistito dai difensori - confermava la rinuncia alla prescrizione e chiedeva che il procedimento a suo carico venisse definito nelle forme del giudizio abbreviato allo stato degli atti.

Il Giudice ammetteva il rito speciale richiesto, dopo di che dava inizio alla discussione, che – formulate dal PM le conclusioni per tutte le posizioni – proseguiva all'odierna udienza.

In questa sede, dopo le conclusioni delle parti civili, Brizioli Alfredo chiedeva di rendere dichiarazioni spontanee, dopo di che i difensori degli imputati rassegnavano le rispettive conclusioni nei termini di cui al verbale.

All'esito, separata la posizione del Brizioli da quelle degli imputati che non avevano fatto richiesta di rito alternativo, il Giudice pronunciava - in relazione a queste ultime - sentenza come da dispositivo di cui dava lettura.

§§§

Con riferimento alle posizioni degli imputati TRIO FRANCESCO, MAGARA EMMA, SPEZI MARIO, RUOCCO LUIGI e ZACCARIA FERDINANDO, per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi VI), XIII) e XIV) deve innanzi tutto rilevarsi come, alla data odierna, sia interamente decorso il termine prescrizione massimo relativo alle fattispecie in contestazione.

Il reato sub VI) - artt.110, 56, 340 cpv, 61 n.2 c.p., ascritto a Trio Francesco e Spezi Mario (oltre che a Brizioli Alfredo) risulta commesso tra il 10/11 febbraio 2004 e l'estate 2006.

La recidiva contestata a Spezi Mario (a carico del quale risulta una condanna del 20/6/1990 della Corte di Appello di Firenze per diffamazione a mezzo stampa del una successiva del Tribunale di Firenze dell'1/3/011, relativa alla fattispecie di cui all'art.343 c.p. commessa il 10/10/08, ovvero in epoca successiva ai fatti per cui è processo)non

assume concreto rilievo ai fini del computo del termine prescrizionale massimo, trattandosi di recidiva semplice.

In forza dell'indeterminato "tempus commissi delicti" indicato in contestazione, con cessazione della condotta nell'estate del 2006, il "dies a quo" può essere collocato, al massimo, all'inizio dell'estate 2006, ovvero al 21/6/06. Ne consegue che la prescrizione massima risulta interamente spirata al 21/12/2013.

Il reato di cui all'art.372 c.p. contestato al capo XIII) a Magara Emma (incensurata) risulta commesso il 25/11/05, con prescrizione massima al 25 maggio 2013.

La contestazione di cui al capo XIV), mossa a Spezi Mario, Ruocco Luigi e Zaccaria Ferdinando fa riferimento alle fattispecie di cui agli artt.110, 81, 368, 56, 368, 595 c.p. risalenti al 26 febbraio 2006. In relazione alla stessa, il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei risulta spirato al 26 agosto 2013.

Dell'inidoneità della recidiva contestata allo Spezi ad incidere su tale termine si è già detto in precedenza.

Per quanto concerne il Ruocco Luigi, cui è contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, va innanzi tutto evidenziato come - in base al certificato penale in atti - risulta sussistere soltanto la recidiva reiterata ex art.99, co 4° c.p., in quanto le pronunce di condanna ivi iscritte attengono a fattispecie di reato di indole diversa da quelli in questa sede contestati (segnatamente reati contro il patrimonio, anche con violenza e minaccia alle persone, spendita di monete false e reati in materia di armi, oltre a ipotesi contravvenzionali) e altresì l'ultima condanna riportata risulta passata in giudicato il 30/9/2000. La recidiva ex art.99, 4°co c.p., anche a seguito delle modifiche apportate dalla L.251/05, è da considerare facoltativa (v. Cass. II 12/1/012 n.4969).

Ciò posto, tenuto conto dell'epoca a cui risalgono le menzionate condanne e della diversa tipologia dei reati commessi, è da ritenere che i precedenti del Ruocco non siano espressione di una sua maggiore colpevolezza e pericolosità, così che la recidiva in questione può essere in questa sede disapplicata.

La disapplicazione della recidiva comporta l'ininfluenza della contestazione anche ai fini del computo del tempo necessario alla prescrizione del reato qui in esame (cfr. sul punto, Cass. II 10/1/012 n.2090).

Dagli atti processuali disponibili non risultano periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale.

Ne consegue che tutti i reati contestati rispettivamente agli imputati Trio, Magara, Spezi, Ruocco e Zaccaria sono ormai estinti per prescrizione.

In sede di discussione, tuttavia, è stato richiesto dalle difese, in via principale, il proscioglimento nel merito dei loro assistiti, sussistendone i presupposti alla luce del materiale in atti.

Ritiene questo GUP che non sia possibile aderire a tali impostazione difensiva.

A tale proposito, occorre in primo luogo richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scorta delle pronunce della Corte Costituzionale intervenute in materia.

La Consulta, fin da epoca risalente (v. Corte Cost. sentenze n.175 del 1971, n.5 del 1975 e n. 275 del 1990, nonché le ordinanze n.300 e 362 del 1991) ha sottolineato come il principio della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato è razionalmente temperato, anche per fini di economia processuale, con l'esigenza che l'insussistenza del fatto (al pari dell'estraneità dell'imputato allo stesso o dell'assenza dell'elemento soggettivo) appaia del tutto evidente dalle risultanze probatorie disponibili nello specifico stato in cui il procedimento si trova al momento in cui la causa estintiva viene in essere.

La Corte Costituzionale ha correlato tale interpretazione con la previsione della rinunciabilità della prescrizione da parte dell'imputato. La facoltà in questione costituisce esplicazione del diritto di difesa ed è posta a tutela del diritto di ogni persona cui venga contestata una condotta integrante reato ad ottenere "non già solo una qualunque sentenza che lo sottragga all'irrogazione della pena, ma precisamente quella sentenza che documenta la non colpevolezza" (così le ordinanze n.300 e 362 del 1991). E' infatti indubbio che il diritto di difesa ricomprende sia la pretesa ad un regolare svolgimento del giudizio, con piena esplicazione del contraddittorio, sia la libertà di dedurre ogni prova a discolta, sia - sotto un profilo che è insieme sostanziale e processuale - il diritto al riconoscimento della piena innocenza, che del diritto di difesa costituisce il fine ultimo.

I principi in questione sono stati recepiti dalle SS. UU. Della Corte di Cassazione nelle sentenze n.19/12/01 n.3027 e 27/2/02 n. 17179, laddove viene sottolineato che l'art.129 c.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello che gli viene riconosciuto dalle specifiche norme che regolano l'epilogo decisionale

del proscioglimento nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo (art.425, 469, 529, 530 e 531 c.p. per il giudizio di primo grado).

La norma in questione va a rappresentare, in sostanza, la proiezione sul piano processuale del principio di legalità che sovrintende a tutto il sistema penale, nella misura in cui, in presenza di una causa di non punibilità, tende ad evitare il compimento di ulteriori attività processuali, favorendo una pronta definizione del giudizio, ancorché rinunciando all'acquisizione di tutti quegli elementi che consentirebbero un accertamento compiuto delle accuse, sotto il profilo storico-fattuale e sotto quello soggettivo.

In altre parole, in presenza di determinate condizioni (ragioni di merito che svuotano di contenuto l'imputazione, difetto di condizioni di punibilità, avveramento di cause estintive) è prescritto al giudice - in ogni stato e grado del processo - l'immediata declaratoria di non punibilità, ove la stessa risulti già indiscutibilmente acquisita agli atti.

Al fine di garantire, nello stesso tempo, le esigenze di economia processuale e il principio del "favor rei", la disposizione di cui all'art.129 c.p.p. è destinata ad operare, nel corso dell'intero procedimento, con carattere di pregiudizialità rispetto ad eventuali altri provvedimenti decisori.

In epoca più recente, le Sezioni Unite Della Suprema Corte sono tornate ad occuparsi dell'argomento (v. Cass. SS.UU. 28/5/09 n. 35490), stabilendo che il giudice, in forza del riferimento al principio di "evidenza della prova" contenuto nell'art. 129 c.p.p., è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art.129, 2°co c.p.p. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o l'attribuibilità del medesimo all'imputato, emergano indiscutibilmente dagli atti, così da imporre al decidente di "constatare" più che "apprezzare" la causa di non punibilità.

Ne consegue che - in tali casi - il proscioglimento nel merito, in sede di udienza preliminare, non può essere pronunciato nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova. La lettura logico-sistematica delle disposizioni di cui agli artt.129 e 425 c.p.p. impone al giudice, in presenza di una causa estintiva del reato, di dichiararla con sentenza in tutti i casi in cui non risulti evidente in atti l'insussistenza del fatto, la sua irrilevanza penale o la sua non attribuibilità all'imputato. Il non luogo a procedere in ragione della sopravvenuta causa estintiva dovrà essere dichiarato sia nei casi in cui gli elementi acquisiti al fascicolo processuale giustificerebbero il rinvio a giudizio, sia nei casi in cui

l'insufficienza o la contraddittorietà della prova potrebbe portare ad un proscioglimento ex art. 425, 3° co c.p.p..

Ove, a fronte di una causa estintiva già certa, si privilegiasse la formula liberatoria nel merito, anche in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, si perverrebbe al risultato paradossale secondo cui l'evidenza ex art.129 c.p.p. ricorrerebbe anche nel caso di ambiguità probatoria, equiparando tra loro due situazioni completamente diverse (così, in ultimo, Cass. I 24/9/2013 n.1297).

Come più sopra accennato, l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato, in assenza di elementi "evidenti" dell'innocenza, non confligge con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona (come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale) né con l'art.6 CEDU, atteso che, attraverso la rinuncia alla causa estintiva, l'imputato può riesplorare il suo diritto ad una decisione nel merito degli addebiti a lui mossi.

Nel caso qui in esame, l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia di non luogo a procedere per ragioni di merito si evince, con riferimento a tutte le posizioni, dal tenore stesso della sentenza con cui la suprema Corte (v. Sez. III n. 39401/013) ha annullato con rinvio la sentenza 20/4/010 del GUP di Perugia.

Con riferimento ai reati di cui all'epigrafe, il giudice di legittimità ha infatti evidenziato come le stesse perplessità mostrate dal precedente GUP, per il capo VI), e la formula di proscioglimento utilizzata (il fatto non costituisce reato) richiamano un'incertezza di fondo circa l'assetto probatorio relativo all'elemento soggettivo.

Con specifico riferimento al reato ascritto a Magara Emma al capo XIII), la Suprema Corte sottolinea che "si tratta di un'ipotesi di falsa testimonianza (...) per la quale il GUP, mentre non dubita in merito all'esistenza dell'elemento oggettivo, tanto è vero che pronuncia il non luogo a procedere per difetto di dolo, esprime al riguardo una valutazione di merito, mentre il dato, con gli elementi disponibili e con quelli che si sarebbero potuti acquisire al dibattimento, avrebbe dovuto imporre al GUP un particolare approfondimento motivazionale, in realtà del tutto mancante".

Analoga valutazione, in termini ancora più netti, è espressa con riferimento al reato di cui all'art. XIV), anch'esso escluso dal precedente GUP per difetto dell'elemento soggettivo, si evidenziano addirittura specifici elementi di fatto che vanno ad escludere la sussistenza, in termini di "evidenza" dei presupposti per una pronuncia ex art.129 c.p.p.

In forza delle argomentazioni fin qui svolte, dovrà pertanto essere, per tutti gli imputati, pronunciata sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 425 c.p.p., 157 c.p.,

dichiara

non luogo a procedere nei confronti di Trio Francesco, Magara Emma, Spezi Mario, Ruocco Luigi e Zaccaria Ferdinando in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Perugia 16 luglio 2014

IL GIUDICE

(Dott. C. M. Giangamboni)

